



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 82

Riunione del 14 luglio 2010

83.09.10 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Milly Donelli, presidente della ASD Pallavolo Mantova
- ASD Pallavolo Mantova, in persona del Presidente pro tempore

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente - relatore
- Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- Milly Donelli, presidente della ASD Pallavolo Mantova *"per avere, in qualità di Presidente della ASD Pallavolo Mantova, accettato il nullaosta al trasferimento relativo alla stagione sportiva 2008-2009 dell'atleta Marcello Rossi della Società Pallavolo Canneto alla stessa ASD Pallavolo Mantova, e proceduto al relativo tesseramento, senza il preventivo consenso dell'atleta e per avere apposto sui modelli "I" di trasferimento la firma apocriefa del medesimo atleta Marcello Rossi (che l'ha disconosciuta); con violazione, pertanto, dell'art. 17 Statuto FIPAV comma 3, degli artt. 19 comma 2, lett. a) e b), 28 e 34 del R.A.T. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI e della normativa disciplinata nella Guida Pratica vigente in materia di tesseramento online. Contestate le aggravanti di cui all'art. 49, n. 1 lett. a) e j) del Regolamento Giurisdizionale"* con conseguente richiesta della sospensione da ogni attività federale per mesi quattro.

- ASD Pallavolo Mantova, in persona del Presidente pro tempore, *"ai sensi dell'art. 55 n. 3 lett. a) Reg. Giur. per i fatti contestati al proprio Presidente"* con richiesta di applicazione della sanzione della multa per € 400;

disposta l'instaurazione del giudizio e la convocazione degli incolpati per la riunione del 14 luglio 2010 alla quale era presente per la Procura Federale l'Avv. Edoardo Spighetti che, dopo breve relazione, insisteva



nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 R.G. e sopra riportate. Per gli incolpati nessuno è comparso.

Premesso:

- che il procedimento trae origine dalla comunicazione con la quale l'Ufficio Tesseramento della FIPAV ha trasmesso a questa Procura Federale, per quanto di competenza, la delibera con la quale ha revocato il trasferimento dell'atleta Marcello Rossi dalla ASD Pallavolo Canneto alla ASD Pallavolo Mantova, effettuato per la stagione sportiva 2008-2009; è ciò a seguito dell'esposto del medesimo atleta che ha disconosciuto l'autenticità della propria firma sul modulo "I" (nulla osta trasferimento a tempo indeterminato);

- che la Procura federale, con atto di incolpazione, regolarmente comunicato agli odierni incolpati, informava gli stessi dell'apertura delle indagini invitandoli a produrre note difensive e documenti in ordine agli addebiti contestati;

- che gli incolpati, nella predetta fase di indagini, non si sono difesi;

- che sono stati esaminati tutti i documenti inoltrati a corredo del deferimento, ed, in particolare, l'esposto dell'atleta Marcello Rossi, copia del modulo "I" nonché la pregressa corrispondenza intercorsa tra lo stesso Ufficio Tesseramento e l'Avv. Valentina Rossi Piva (legale dell'atleta) ed ancora, la nota del 30 Novembre 2009, con la quale la ASD Pallavolo Canneto (sodalizio cedente) ricostruisce tempi e modalità del trasferimento in esame. In particolare questo sodalizio ha rappresentato che, trattandosi di operazione relativa alla stagione 2008-2009, il nulla osta è stato dallo stesso rilasciato ma che *"nessun documento cartaceo è stato ... consegnato alla A.S.D. Pallavolo Mantova"* poiché la procedura è stata eseguita *on line* con apposizione, unicamente, della firma digitale della ASD Pallavolo Canneto;

- che, conseguentemente la firma disconosciuta dall'atleta poteva essere stata apposta soltanto dopo stampa del modulo I da parte della ASD Pallavolo Mantova (sodalizio cessionario);

Ritenuto:

- che i fatti oggetto di indagine sono stati accertati e riscontrati documentalmente e sono inconfutabili nella loro storicità;

- che sia pertanto pacifico che il menzionato atleta non abbia



sottoscritto l'apposito modulo "I" di trasferimento atteso che la firma ivi apposta è da lui stesso disconosciuta;

- che dal confronto tra questa firma e quella apposta dall'atleta sull'esposto nonché sulla corrispondenza intercorsa tra il suo legale e l'Ufficio Tesseramento (cfr. esposto, comunicazione del 27/7/2009 dell'Avv. Rossi Piva e dichiarazione del medesimo atleta del 17/10/2008, tutte in atti nel fascicolo n. REG. Procura 11/09-10);

- che, peraltro, l'atleta ha anche dichiarato di non aver mai espresso, neanche verbalmente, il consenso al proprio trasferimento;

- che la condotta posta in essere dai deferiti costituisce una palese violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva anche con riferimento alla violazione delle norme regolamentari che regolano il trasferimento degli atleti;

- che, per tutto quanto sopra esposto, la Sig.ra Milly Donelli (nella qualità) e l'affiliato ASD Pallavolo Mantova hanno ottenuto l'omologa definitiva del trasferimento senza il consenso dell'atleta mediante la produzione di documenti falsi.

PQM

Applica nei confronti della tesserata Milly Donelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 e nei confronti della A.S.D. Pallavolo Mantova la sanzione della multa di € 400,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 23 Luglio 2010